

Industria 4.0, si guarda più in là

PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI

Ampliamento dell' orizzonte temporale. Incremento dei beni immateriali che danno diritto all' agevolazione fiscale. Possibilità, a certe condizioni, di continuare a usufruire dei benefici dell' iperammortamento anche in ipotesi di cessione onerosa del bene durante il periodo di ammortamento. Sono queste, in estrema sintesi, le novità apportate dalla legge di Bilancio 2018 alla disciplina dell' iperammortamento degli investimenti in chiave industria 4.0 introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 232/2016. Le modifiche di cui sopra sono contenute nei commi da 30 a 33 e da 35 a 36 dell' articolo unico della legge 205/2017. Vediamole in sintesi. Ampliamento periodi agevolabili. Per quanto concerne il c.d. iperammortamento (maggiorazione a soli fini fiscali del 150% del costo del bene) la legge di Bilancio 2018 ha disposto che

The image shows a page from the magazine 'Italia Oggi' dated January 22, 2018. The main headline is 'Industria 4.0, si guarda più in là' with the sub-headline 'Ampliato l'orizzonte temporale per l'iperammortamento'. The article is written by Andrea Bongi. The page features a table with key points and a diagram illustrating the 'Industria 4.0' concept with a factory and a truck. The table lists several provisions related to the extension of the super-deduction period and the inclusion of immaterial assets.

L'iperammortamento dopo la Manovra 2018	
Nuovo orizzonte temporale (commi 30-31)	- Entro il 31/12/2018 con unica condizione dell'effettuazione dell'investimento - Entro il 31/12/2019 con la duplice condizione ordine accettato e acconto 20% + effettuazione dell'investimento
Integrati beni immateriali alla B (comma 32)	- Sistemi di gestione della supply chain finalizzati ai drop shipping nell'e-commerce - Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata - Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica
Documentazione necessaria (comma 33)	Dichiarazione legale rappresentativa o perizia di stima se l'investimento supera 500mila euro
Cessione e titolo oneroso beni materiali (comma 35)	Possibilità di mantenere, ad esaurimento, l'iperammortamento in caso di sostituzione dei beni aventi analoghe o superiori caratteristiche
Investimento sostitutivo di valore inferiore (comma 36)	Se il costo dell'investimento sostitutivo è inferiore l'iperammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento

gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale espressamente individuati nell' elenco allegato alla stessa disposizione legislativa (allegato A), si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione però che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Lo stesso orizzonte temporale è previsto anche per i soggetti che beneficiano della suddetta maggiorazione, che effettuano al tempo stesso anche investimenti in beni immateriali strumentali di cui all' elenco contenuto nell' allegato B annesso alla legge 232/2016, sui quali possono applicare anche la maggiorazione del 40% agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In estrema sintesi le due disposizioni sopra ricordate, contenute rispettivamente nei commi 30 e 31 della legge di Bilancio 2018, hanno prorogato a tutto il 2018 le disposizioni relative all' iperammortamento con la

possibilità di estendere l' agevolazione anche all' intero anno 2019, a condizione però che entro il 31/12/2018 l' ordine di acquisto dei beni materiali ed immateriali agevolabili risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto sulla successiva fornitura in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ampliamento beni immateriali. Con le disposizioni contenute nel comma 32 dell' articolo unico della legge di Bilancio 2018 vengono invece introdotte una serie di implementazioni all' elenco dei beni immateriali strumentali (contenuti nel già ricordato allegato B) ai quali si applica l' iperammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l' e-commerce e specifici software e servizi digitali. Nello specifico si tratta delle seguenti aggiunte: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell' e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). Documentazione necessaria per fruire dell' iperammortamento. L' ampliamento del perimetro temporale dell' agevolazione agli anni 2018 e 2019 e l' inserimento di altri beni immateriali nell' allegato B della legge 232/2016 non fa tuttavia venire meno gli obblighi documentali necessari per poter usufruire dell' iperammortamento. A questo proposito il comma 33 dell' articolo 1 della legge di bilancio 2018 dispone infatti poi che per poter fruire dei benefici fiscali dell' iperammortamento l' impresa è comunque tenuta a produrre la documentazione di cui all' art. 1, comma 11, legge 232/2016 che, come è noto, consiste nella dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500 mila euro, in una perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene. Possibilità di mantenere l' agevolazione anche in caso di cessione. La cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di iperammortamento prima della conclusione della conclusione del periodo agevolato non determina necessariamente la perdita del beneficio. Le disposizioni contenute nei commi 35 e 36 dell' articolo unico della legge di Bilancio 2018 contengono infatti delle specifiche situazioni al verificarsi delle quali l' impresa potrà mantenere il bonus fiscale dell' iperammortamento nonostante la sostituzione dei beni materiali e immateriali sui quali si è originariamente determinato le maggiori deduzioni fiscali. Per poter mantenere, fino al termine, le originarie maggiori deduzioni in termini di quote di ammortamento o canoni leasing è necessario che la sostituzione dell' investimento originario avvenga con altro avente caratteristiche analoghe o addirittura superiori. In particolare il comma 35 prevede che se durante il periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell' agevolazione, la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, non viene meno a condizione che nello stesso periodo d' imposta del realizzo, l' impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall' allegato A, legge 232/2016; b) attesti l' effettuazione dell' investimento sostitutivo,

le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell' interconnessione. In presenza di entrambi i requisiti di cui sopra l' impresa potrà continuare a usufruire, fino a esaurimento, dei benefici dell' iperammortamento sulle quote di ammortamento o sui canoni leasing residui in ragione dell' originario ammontare dell' investimento. Nel caso invece in cui il costo di acquisizione dell' investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre due condizioni sopra ricordate, la fruizione dell' iperammortamento potrà proseguire ma le quote residue dovranno essere rideterminate, al ribasso, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Considerazioni conclusive. Dalle nuove disposizioni sopra ricordate ne esce un quadro d' insieme della disciplina dell' iperammortamento che prevede sia l' ampliamento dell' orizzonte temporale a tutto il 2018, con la possibilità di far scivolare gli investimenti anche al 2019 a patto di rispettare le due condizioni suddette (ordine accettato e acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2018), sia l' inclusione di nuovi beni immateriali agevolabili. In tale nuovo contesto vengono poi introdotte nuove disposizioni finalizzate alla regolamentazione delle ipotesi di dismissioni anticipate degli investimenti agevolati. © Riproduzione riservata.